PROCURA PESCARA: D’ALFONSO A NORDIO, “TROPPI PROCESSI FINITI CON PIENA ASSOLUZIONE”

3 Aprile 2023



PESCARA – Una attività ispettiva, “indirizzata a ricostruire il contenuto di informative, annotazioni e verbali di polizia giudiziaria prodotti nell’ambito dei 14 procedimenti”, su impulso della Procura di Pescara, che si sono tutti risolti con l’assoluzione con formula piena.

E quanto chiede il deputato del Partito democratico, Luciano D’Alfonso, ex presidente della Regione Abruzzo, al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

D’ Alfonso è stato coinvolto anche lui in inchieste giudiziarie della Procura di Pescara, risultando assolto.

Questi i 14 procedimenti , relativi dal 2005 al 2023, citati da D’Alfonso: concorso di G. Dezio, Accordi di Programma-Urbanistica Comune di Pescara, Green Connection, Housework, Mare-Monti, Trasferimento Maria Pia De Simone, Decesso Mario Pagliari, Aiuti alla Pescara-Calcio, Parco del Lavino, Palazzine via Caduti per servizio, Rigopiano, Parco delle Rose, Pescara-Porto, Immobile via Rigopiano-Pescara.

Nell’interrogazione D’Alfonso sottolinea che “nell’ambito di tali procedimenti, gli inquirenti si sono avvalsi di un tempo addirittura superiore a quello massimo consentito per la durata delle indagini preliminari, pari a 24 mesi decorrenti dalla data di iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato”.

E sottolinea con forza “il “gigantismo” dell’attività investigativa compiuta in relazione a fatti destinati a rivelarsi “non sussistenti” all’esito dell’accertamento giurisdizionale è fenomeno patologico che interessa più in generale il nostro sistema processuale penale, come è stato da tempo segnalato dalla comunità scientifica e dagli operatori della giustizia penale”

IL TESTO DELL’INTERROGAZIONE

Al Ministro della Giustizia– Per sapere – premesso che:

dal 2005 al 2023, su impulso della Procura di Pescara, sono stati celebrati 14 procedimenti definiti con assoluzioni pronunciate con formula piena: Concorso di G. Dezio, Accordi di Programma-Urbanistica Comune di Pescara, Green Connection, Housework, Mare-Monti, Trasferimento Maria Pia De Simone, Decesso Mario Pagliari, Aiuti alla Pescara-Calcio, Parco del Lavino, Palazzine via Caduti per servizio, Rigopiano, Parco delle Rose, Pescara-Porto, Immobile via Rigopiano-Pescara;

nell’ambito di tali procedimenti, gli inquirenti si sono avvalsi di un tempo addirittura superiore a quello massimo consentito per la durata delle indagini preliminari, pari a 24 mesi decorrenti dalla data di iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato (art. 407 c.p.p.);

il “gigantismo” dell’attività investigativa compiuta in relazione a fatti destinati a rivelarsi “non sussistenti” all’esito dell’accertamento giurisdizionale è fenomeno patologico che interessa più in generale il nostro sistema processuale penale, come è stato da tempo segnalato dalla comunità scientifica e dagli operatori della giustizia penale;

due sono, in particolare, i principali profili rispetto ai quali può cogliersi la natura “degenere” del descritto fenomeno: da un lato, la produzione a carico dello Stato di ingenti costi non recuperabili; dall’altro lato, i riverberi negativi sofferti dall’indagato-imputato innocente. Nell’attesa dei tempi “irragionevoli” del procedimento, egli rimane spesso esposto, oltreché agli effetti immediati del suo coinvolgimento nella vicenda penale, ad un’anomala attenzione mediatica, alimentata da letture capziose degli atti d’inchiesta, che favoriscono frettolose condanne fuori dal processo, a totale detrimento della presunzione d’innocenza garantita dall’art. 27 Cost.;

punto di innesco di simili cripto-condanne è sovente rappresentato dal contenuto e dalla indebita diffusione delle informative di polizia giudiziaria previste dall’art. 347 c.p.p., che, compendiando attività compiute ai sensi dell’art. 330 c.p.p. nelle primissime battute dell’indagine, veicolano premature ed improprie rappresentazioni del fatto oggetto d’indagine. Spinti da una logica predatoria, gli investigatori tendono infatti ad affidare, a tali atti, apodittiche ricostruzioni della condotta addebitata all’indagato, elaborate unilateralmente e caratterizzate da una enfatizzazione in senso colpevolista delle informazioni raccolte;

ciò concorre alla gestazione di quel pre-giudizio pesantissimo con cui il soggetto si trova a dover affrontare la devastazione della propria vita personalee l’esperienza processuale, segnata dalla costruzione di “castelli accusatori” edificati su fondamenta talmente gracili da esporsi a brucianti smentite in giudizio. L’esito assolutorio non è, però, sufficiente a rimuovere le tracce lasciate dal lungo lavorio investigativo, che finiscono per indugiare nella “fedina” del soggetto e rischianodi intaccarne sine die la reputazionemalgrado l’assoluzione;

una rapida rassegna giurisprudenziale restituisce, d’altronde, l’immagine di una limitatissima applicazione di condanne per i reati (artt. 326, 379-bis, 684 c.p.) configurabili al ricorrere di violazioni degli obblighi di segretezza in fase di indagini o dei divieti di pubblicazione, a testimonianza dell’esistenza di una tolleranza diffusanei confronti di tali comportamenti illeciti;

ne discende l’esigenza di un intervento normativo teso a razionalizzare “a monte” il materiale prodotto dalla polizia giudiziaria, il quale finisce per rivestire, nella prassi, un ruolo estremamente rilevante, nonostante sia inutilizzabile ai fini della decisione giurisdizionale;

in questa prospettiva, è opinione dell’interrogante che occorra soprattutto promuovere correttivi volti a compulsare la polizia giudiziaria ad una maggiore prudenza descrittiva, nell’ottica di arginare l’uso e l’abuso di aggettivi ed espressioni “stigmatizzanti”, per imporre, al contempo, l’impiego di un linguaggio cauto, dal tenore possibilista, improntato all’uso del modo verbale condizionale-:

Se il Ministro possa svolgere un’attività ispettiva, indirizzata a ricostruire il contenuto di informative, annotazioni e verbali di polizia giudiziaria prodotti nell’ambito dei 14 procedimenti selezionati dall’interrogante, per poter fornire a quest’ultimo dati utili ad uno studio sul linguaggio impiegato e consentirgli di avviare una sollecita iniziativa legislativa nella direzione indicata in premessa.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli